COMUNE DI URBISAGLIA
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20/12/2021
In vigore dal 20.12.2021

SOMMARIO

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio
Art. 4 Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni
Art. 5 Pubblicazione e validità dei titoli
Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli
Art. 7 Divieto di occupare il suolo

TITOLO II Pulizia e decoro degli spazi ed aree pubbliche e private

Art. 8 Disposizioni generali
Art. 9 Atti vietati su suolo pubblico
Art. 10 Marciapiedi e portici
Art. 11 Manutenzione degli edifici e delle aree
Art. 12 Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano
Art. 13 Distribuzione dei manifesti
Art. 14 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
Art. 15 Pulizia del suolo e dell'abitato
Art. 16 Sgombero neve
Art. 17 Ratti
Art. 18 Interventi contro la Processionaria del pino ne la Hyphantria cunea (bruco americano)
Art. 19 Pulizia luoghi di carico/scarico delle merci
Art.20 Pulizia aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
Art. 21 Esposizione di panni e tappeti
Art. 22 Fondi ed aree verdi incolti e spazi siti in zone edificabili
Art. 23 Rami e siepi protesi
Art. 24 Caravan, tende ed accampamenti
Art. 25 Uso delle risorse idriche potabili
Art. 26 Apertura di botole e chiusini, protezione pozzi, scavi e fosse

TITOLO III Disposizioni per la tenuta e la custodia degli animali

Art. 27 Cattura dei cani e di altri animali randagi
Art. 28 Esercizio di caccia e pesca
Art. 29 Igiene delle stalle

TITOLO IV Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui

Art. 30 Disposizioni di carattere generale
Art. 31 Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri
Art. 32 Attività produttive ed edilizie rumorose

TITOLO V Sanzioni

Art. 33 Accertamento delle violazioni e sanzioni

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 34 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, complementare ed integrativo delle vigenti disposizioni sovraordinate, disciplina il servizio di polizia urbana nel territorio comunale di Urbisaglia allo scopo di ottenere unaordinata gestione del territorio a beneficio dell'intera collettività, favorendo in tutti i modi la fattiva compartecipazione della stessa cittadinanza nella consapevolezza di migliorare l'ambiente inteso come eccellenza di un bene comune.

In esso si disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la vita sociale, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare e migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservatele direttive dell'Unione Europea, nonché le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia, ed i regolamenti del Comune vigenti in materia.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale urbano di Urbisaglia.

Art. 3 Organi preposti all'espletamento del servizio

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le funzioni amministrative di polizia urbana riguardano tutte le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'autorità dello Stato o della regione ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del decreto legislativo n. 112 del 31/03/1998, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e loro successive modifiche ed integrazioni.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è in tal senso affidata al Servizio di Polizia Locale, nonché a tutte le altre forze dell'ordine, in collaborazione con i dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici, ciascuno per le rispettive competenze, appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 4 Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste dei titoli autorizzativi previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con motivata domanda in bollo, firmata dal richiedente e corredata dai documenti eventualmente prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai fini dell'istruttoria, il Comune si avvale degli uffici competenti che operano in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

Art. 5 Pubblicazione e validità dei titoli

Le autorizzazioni e nulla osta di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

Alla scadenza i titoli possono essere rinnovati o prorogati, previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate nell'art. 4.

Art. 6 Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per

la pubblica incolumità;

c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

d) Si intendono decaduti:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

Art. 7 Divieto di occupare il suolo

E proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, senza autorizzazione dell'autorità comunale.

La materia è disciplinata con Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con apposita delibera di consiglio comunale.

TITOLO II
PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 8 Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

È pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

È vietato, inoltre, gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei luoghi a tale scopo espressamente destinati e con l'osservanza delle modalità previste sul servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e da altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Ai trasgressori, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, è fatto obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nei termini e con le modalità stabilite nel provvedimento di irrogazione della sanzione.

In caso di inadempimento, accertato dai competenti funzionari comunali, si procederà coattivamente a cura del comune con spese poste a carico del medesimo trasgressore.

Art. 9 Atti vietati su suolo pubblico

In generale su suolo pubblico è vietato:

a) il lavaggio dei veicoli o di attrezzature in genere;
b) eseguire giochi e intrattenimenti che possano costituire pericolo per il transito dei veicoli o arrecare disturbo o molestia alle persone, soprattutto in particolari ore ritenute "di riposo", tenuto conto delle consuetudini di aggregazione di adulti e/o bambini,
c) imbrattare immobili o cose, pubblici o privati, utilizzando ad esempio bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro, farina e simili;
d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie di ingresso agli edifici pubblici o privati;
h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e tipo su strade e spazi pubblici e privati diversi da quelli specificatamente allo scopo destinati;
i) parcheggiare o depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, sui marciapiedi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio per il transito dei veicoli o pedonale;
j) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quellostabilito;
k) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
l) somministrare, escluso autorizzati, cibo per alimentare animali, nonché di abbandonare rifiuti in genere che possano anche servire da cibo.

Art. 10 Marciapiedi e portici

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se di uso pubblico.

È vietato transitare nei portici e sui marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 11 Manutenzione degli edifici e delle aree

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Devono altresì provvedere alla chiusura degli infissi e di ogni anfratto che possa fungere, in qualsiasi modo, da ricovero per animali.

I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. A tale scopo le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra edessere incanalate nella apposita fognatura ove esistente. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque ènel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, con particolare riguardo a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Gli stessi devono provvedere alla manutenzione circa il corretto taglio dell'erba e la pulizia nelle aree private o pubbliche prospicienti la proprietà.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Nelle aree esterne private eventuali materiali sparsi o accumulati, dovranno essere tenuti in modo da non causare problemi igienico−sanitari.

Il comune, nell'ottica di valorizzare il principio di sussidiarietà, incentiva l'iniziativa di privati, singolie associati, nella manutenzione e cura di aree e spazi pubblici (spazi a verde, percorsi pedonali, ecc…) mediante la stipula di convenzioni disciplinanti modalità e criteri.

Art. 12 Patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici diversamente di quanto previsto dal R.E.C.; esporre insegne diverse dai requisiti a ciò predisposti dal REC.
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.

Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato affiggere manifesti o apporre scritte e disegni

Qualora, in relazione al contenuto dei manifesti o delle scritte e disegni apposti abusivamente si renda necessario provvedere con urgenza alla loro rimozione il comune con provvedimento del sindaco può intervenire direttamente con spese poste a carico dei trasgressori ivi comprese quelle necessarie al ripristino delle superfici.

Art. 13 Distribuzione dei manifesti

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni è vietato

abbandonare o lasciar cadere anche dai veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico.

La distribuzione dei materiali sopra detti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo senza causare disturbo alle persone.

Art. 14 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Il comune promuove ed incentiva ogni iniziativa tesa alla cura estetica ed alla valorizzazione ambientale ed architettonica dei centri edificati e degli spazi urbani.

A tal fine favorisce l'esposizione di vasi e cassette di fiori sulle abitazioni private, e di altri oggetti di arredo, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia.

Qualsiasi manufatto collocato anche occasionalmente su balconi, terrazzi o appesi alle pareti, deve essere assicurato in modo stabile onde evitare pericoli o danni alle persone o al transito dei veicoli.

L'innaffiamento dei fiori o delle piante sugli elementi di arredo installati, sui balconi e i terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo tale da impedire la caduta sul suolo pubblico.

Art. 15 Pulizia del suolo e dell'abitato

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

È altresì vietato scaricare nella rete fognaria olio, vernici, diluente o altri liquidi inquinati secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 16 Sgombero neve

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico o di uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso delle piazzole di raccolta dei rifiuti.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo.

Art. 17 Ratti

Qualora venga riscontrata la presenza di ratti/topi in un'area privata, il proprietario o il conduttore deve effettuare idoneo trattamento di derattizzazione, provvedendo prima ad eliminare le possibili cause di insediamento di tali animali (abbandono di rifiuti e immondizie, accumulo materiali di risulta vari, erbe infestanti non sfalciate, ecc.).

La derattizzazione è effettuata dal Comune per gli spazi e le vie pubbliche, e dal privato se trattasi per le aree di proprietà privata. L'intervento deve essere ripetuto con la necessaria frequenza fino alla completa eliminazione della colonia di ratti/topi insediata e comunque previa individuazione della causa e sua conseguente eliminazione.

Entrambi possono avvalersi di Ditte specializzate e della eventuale consulenza del Dipartimento di prevenzione della competente zona territoriale ASUR.

Art. 18 Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).

È obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano).

I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati devono avvertire, quanto prima, il competente ufficio comunale che fornirà tutte le informazioni utili per ad eliminare l'inconveniente.

Art. 19 Pulizia luoghi di carico/scarico delle merci

Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 20 Pulizia aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire con le modalità di gestione del servizio "porta a porta" attivato dal Comune.

Art. 21 Esposizione di panni e tappeti

È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.

Art. 22 Fondi ed aree verdi incolti e spazi siti in zone edificabili

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione o i lotti non ancora cantierati siti in aree edificabili, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini e devono essere mantenuti almeno tramite tagli dell'erba e degli arbusti presenti.

I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità, devono essere regolarmente falciati.

I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il sorgere di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione di almeno due sfalci nel periodo estivo o comunque evitare di lasciarli in evidente stato di abbandono per impedire il proliferare di insetti, ratti, ecc;

In caso di inadempimento, accertato dai competenti funzionari comunali, si procederà coattivamente a cura del comune con spese poste a carico del medesimo trasgressore, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 23 Rami e siepi protesi

I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine privato arretrando le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del codice della strada.

In particolare si dovrà aver cura di mantenere un'altezza libera al di sotto della vegetazione non inferiore a 5,00 m (metri cinque) per strade destinate al traffico veicolare e 2,50 m (due metri e cinquanta centimetri) per vie e spazi destinati al transito pedonale.

In caso di inadempimento del proprietario o del conduttore, nel termine prescrittogli dal Comune, il comune provvederà a propria cura previa diffida nei confronti del proprietario o conduttore inadempiente ed a spese dello stesso, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 24 Caravan, tende e accampamenti.

In tutto il territorio comunale è vietata fuori dalle aree appositamente destinate la sosta per pernottamento in caravan, tende e altri autoveicoli destinati ad abitazione in genere, a meno che l'ingombro

avvenga solo per la sagoma del veicolo in sosta. Ad integrazione delle aree esistenti, il Sindaco può comunque autorizzare la sosta temporanea in spazi pubblici idonei.

Il Comune può, altresì, vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private qualora questo provochi problemi di carattere igienico−sanitario.

Art. 25 Uso delle risorse idriche potabili

È vietato l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività, se non nelle modalità e con i limiti stabiliti dall'ente gestore del servizio.

L'uso delle risorse idriche è comunque disciplinato ai sensi del vigente regolamento dell'Ambito territoriale ottimale.

Art. 26 Apertura di botole e chiusini, protezione pozzi, scavi e fosse

È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti presenti su aree pubbliche senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E LA CUSTODIA DEGLI ANIMALI

Art. 27 Cattura dei cani e di altri animali randagi

È vietato lasciare liberi di vagare in luogo pubblico animali di proprietà privata, ad esclusione dei gatti. In campagna è permesso mantenere i cani liberi esclusivamente nell'esercizio attivo di pascolo e in presenza di personale; in tutti gli altri casi i cani possono essere mantenuti liberi esclusivamente all'interno di spazi recintati in recinti chiusi.

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto e trasportati in luoghi idonei (canile, ecc..).

È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

È altresì vietato imbrattare la pubblica via con deiezioni di animali di proprietà.

Art. 28 Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da Leggi e Regolamenti speciali.

Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale di Macerata.

Art. 29 Igiene delle stalle

È vietato l'allevamento di animali da reddito all'interno dei nei centri abitati, con esclusione di modiche quantità di pollame o conigli, anche considerati come animali d'affezione.

La tenuta e la custodia di animali all'interno dei centri abitati comunque non deve arrecare disturbo al vicinato anche per carenti condizioni igienico sanitarie.

I proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che gli stessi possano arrecare disturbo al vicinato con rumori o per carenti condizioni igieniche - sanitarie.

TITOLO IV
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

Art. 30 Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo

o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.

Art. 31 Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che rechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere azioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

Art. 32 Attività produttive ed edilizie rumorose

Qualsiasi attività che possa produrre inquinamento acustico deve essere svolta in conformità con le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 19,00 dei giorni feriali.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa

l'effettuazione in orario notturno, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24,00 alle ore 7,00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

TITOLO V
SANZIONI

Art. 33 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00.

Il pagamento in misura ridotta ammonta ad € 50,00.

Il pagamento delle sanzioni per violazioni al presente regolamento non esonera il trasgressore dalle eventuali sanzioni accessorie contemplate dal presente regolamento o da altre leggi o regolamenti speciali.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Sono abrogati il precedente Regolamento di Polizia Rurale e tutte le altre precedenti disposizioni degli Organi Comunali, riguardanti fatti specie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto o incompatibili.